

Roma 1/10/2019

Audizione Informale Commissione Affari Sociali**Convocazione della XII Commissione Affari Sociali martedì 1° ottobre 2019 ora 13.**

Onorevole Presidente ed onorevoli membri della Commissione,
(AC 1143)

Federcofit, Federazione del Comparto Funerario Italiano, dopo aver analizzato il presente disegno di legge è lieta di riscontrare che al suo interno vi ritrova l'importante finalità di voler aggiornare, attualizzare e rendere omogeneo un quadro normativo attualmente fermo a quasi 30 anni fa.

Le mutate esigenze della comunità, le trasformazioni dei costumi e delle evoluzioni sociali rendono attualmente difficoltosa l'applicazione di una normativa che era da considerarsi datata già ai tempi della sua adozione e ad oggi completamente inadeguata nei confronti delle necessità espresse da parte delle famiglie che si trovano a dover affrontare il significativo e cruciale momento del lutto.

Dopo il 2001 la riforma del Titolo V della Costituzione ha dato potestà legislativa alle Regioni le quali hanno provato individualmente a sopperire questo lungo periodo di vuoto normativo.

Questo ha portato alla nascita IN BUONA FEDE di ben 18 differenti normative spesso disorganiche tra loro e ponendo invalicabili vincoli. Citiamo un esempio su tutti: l'impossibilità di potersi riappropriare del proprio caro nel caso che questo dovesse decedere in una regione differente dalla propria di appartenenza.

Da tempo tutto il settore funebre acclama una normativa quadro che non crei cittadini di primo o secondo livello e che uniformi le caratteristiche e le operatività di un'attività complessa e articolata quale è proprio quella funebre.

Anche il settore cimiteriale allo stato attuale necessita di seri e incisivi interventi di razionalizzazione dei propri servizi per recuperare quella oramai quasi dimenticata produttività e funzionalità. Nel dettaglio:

ARTICOLO 2 (Definizioni)

All'interno della presente normativa accogliamo positivamente l'articolo riferito alle definizioni difatti notiamo che vi sono state introdotte numerose e dettagliate nomenclature. Un loro significato univoco applicato a tutte le attività del settore ed in tutta Italia eviterebbe finalmente interpretazioni e personalismi derivanti dalle differenti normative regionali.

ARTICOLO 7 (Attività funebre)

L'evoluzione del settore nel corso dell'ultimo decennio ha visto l'operatore funebre assumere nuove funzioni "pubbliche" quale incaricato di un pubblico servizio e funzioni "sanitarie" come l'osservazione della salma in strutture dedicate quali quelle che attualmente nominiamo come case funerarie, cosa che dapprima veniva svolta unicamente in strutture ospedaliere o obitoriali.

Le imprese funebri si caratterizzano per essere servizi in forma imprenditoriale definiti ad intensità variabile ed esercitati tramite differenti funzioni complesse e interconnesse tra loro quali aspetti commerciali, attinenti alla salute pubblica, aspetti igienico-sanitari e inerenti alla pubblica sicurezza.

In questo quadro generale questo DdL riteniamo contenga numerosi elementi i quali hanno cercato di fatto di regolamentare ognuno di questi aspetti lontani tra loro nel tentativo di armonizzarli.

ARTICOLO 5 (Programmazione territoriale)

Riteniamo che attraverso l'adozione della programmazione territoriale, come congegnata con il presente DdL, lo Stato si doti di un adeguato strumento volto a disciplinare la modalità per il rilascio delle nuove autorizzazioni rinnovando e aggiornando il suo ruolo di regolatore ed armonizzatore.

Non nascondiamo che questo passaggio ci abbia assorbito parecchio tempo ed attenzione. Abbiamo analizzato profondamente questa nuovo indirizzo di pensiero e siamo arrivati, suffragati da consulenze a titolo accademico universitario (che alleghiamo alla presente nota), alla conclusione che questo DdL afferma l'effettiva e innegabile funzione sociale del settore funebre come suo principio basilare.

Lo Stato con questa linea non andrebbe affatto ad agire in contrasto con l'attuale linea di liberalizzazione del 2006 (Visco-Bersani) anzi, agirebbe in armonia con i principi della direttiva

europea Bolkestein volti a garantire una migliore accessibilità a questi servizi di pubblico interesse e definendone livelli ottimali di copertura da parte di tutti i soggetti dell'intera filiera funeraria.

L'impianto risponde alla innegabile necessità di contenere il processo di frammentazione imprenditoriale, con il conseguente indebolimento del sistema senza discriminare le singole imprese in base alla loro dimensione

Riteniamo che in prospettiva le future presenze organizzate sul territorio influiranno positivamente nei confronti dell'utenza che potrà avere accesso a servizi di miglior qualità, professionalità, correttezza e trasparenza senza essere più oggetto di mercimonio o assalto come accade ciclicamente nelle cronache del nostro paese.

ARTICOLO 9 (Requisiti dell'impresa funebre e dei soggetti a essa collegati)

Abbiamo poi riscontrato nel presente DdL la volontà di dettare espressi requisiti che dovranno possedere direttamente le imprese funebri. Inoltre, vi è prevista l'ulteriore possibilità di avvalersi di mezzi e risorse che possono essere messe a disposizione da parte di altre imprese garanti.

Non possiamo che accogliere positivamente l'assetto così concepito in quanto tiene in considerazione e tutela l'attuale situazione delle imprese nelle varie regioni (sia che si tratti di micro o macro imprese) e ne preserva l'esistenza anche in caso di impossibilità di un possesso diretto dei requisiti richiesti.

Evidenziamo che tale tutela è presente unicamente in questo DdL a differenza di altri progetti presenti in altri rami parlamentari.

Riteniamo tale prospettiva sarà in grado di tutelare all'inizio tutte le imprese attualmente presenti sul territorio italiano (indipendentemente dalla loro dimensione) e definirà finalmente trasparenza all'intera filiera sia in termini di mercato del lavoro che fiscale, ma soprattutto nei confronti delle famiglie dolenti.

Constatiamo l'adozione dell'unità di misura ULA (unità lavorativa annua) la quale ci è apparsa inizialmente inusuale, tuttavia, una volta studiata riteniamo che abbia due caratteristiche importanti:

- è uno strumento con espressa definizione ministeriale riferita al mercato del lavoro e quindi difficilmente equivocabile o interpretabile da parte di chi dovesse trovarsi in fase di verifica e controllo dei requisiti (come accade purtroppo oggi).
- inoltre definisce l'adozione di un preciso livello di impegno orario e di contrattualità da applicare per i dipendenti, lasciando tuttavia una flessibilità organizzativa da parte delle stesse imprese funebri le quali ricordiamo hanno una tipologia di lavoro non prevedibile né pianificabile e differente da regione a regione.

ARTICOLO 13 (Trasporti funebri)

Approviamo incondizionatamente che il trasporto funebre venga espressamente vincolato all'ottenimento di requisiti economici, strutturali, di personale, di formazione e gestionali espressamente richieste nei confronti delle imprese funebri.

Portare il trasporto funebre "al difuori" di questo ambito creerebbe netti squilibri a livello concorrenziale e attività esercitate all'insegna dell'improvvisazione e dell'arrangiarsi.

Non dimentichiamo inoltre che l'esercizio del trasporto funebre comporta importanti e prevalenti aspetti sotto il profilo igienico sanitario.

Ne farebbero le spese in primis le famiglie utenti.

Inoltre evidenziamo che sia già contenuta nel DdL la possibilità di trasporto delle ceneri e dei resti ossei anche da parte di chiunque ne abbia esigenza e quindi anche non esercitante l'attività funebre.

ARTICOLO 8 e 12

nel presente ddl vengono evidenziate le importantissime incompatibilità tra attività funebri e le altre attività cosiddette «adiacenti» per contrastare la creazione di posizioni dominanti di mercato e forme di malaffare quali il procacciamento all'interno delle camere mortuarie ospedaliere. Verrebbe finalmente proiettata a livello nazionale una linea che è già contenuta nelle più recenti leggi regionali.

Essendo già prevista la separazione societaria tra imprese funebri ed il proprio indotto, è logico pensare che vi siano già i presupposti per far sì che le incompatibilità siano già evitate alla fonte.



ARTICOLO 10 Art. 10. (Requisiti del personale dell'impresa funebre e dei soggetti ad essa collegati)

Viene finalmente introdotta la possibilità di esercitare la “tanatoprassi” (intervento conservativo) come per altro accade già in tutti i Paesi europei a noi confinanti e si rende indispensabile una adeguata formazione per gli operatori per gli aspetti normativi e soprattutto igienico sanitari.

ARTICOLO 15 (Case funerarie e servizi mortuari)

Il presente DdL finalmente promuove lo sviluppo delle strutture di lunga tradizione Europea occidentale denominate case funerarie creando i presupposti di un dignitoso e rispettoso commiato del proprio defunto, andando a definirne le rigorose caratteristiche strutturali e affidandone la gestione alle imprese funebri.

Consideriamo pleonastica l'introduzione delle specifiche definizioni pubblica o privata in quanto la gestione della casa funeraria essendo riconducibile espressamente all'impresa funebre (già definita in un precedente articolo), ci pare poco rilevante che venga nuovamente rimarcata qui quale possa essere la sua tipologia di costituzione societaria.

Già da 15 anni Regione Lombardia vede la presenza di numerosissime case funerarie, tuttavia la sua recente legge regionale è stata impugnata e una delle cause è proprio l'assenza della definizione a livello nazionale di casa funeraria. Questo sta mettendo a repentaglio investimenti e progresso culturale del settore funebre. Questo ulteriore elemento riafferma e consolida la necessità di avere una legge nazionale omogenea in tutto il paese.

TITOLO IV capo I (Disciplina delle attività cimiteriali)

viene qui affidato il ruolo alle regioni di programmazione del sistema cimiteriale sia per i cimiteri che per i crematori.

Per ciò che riguarda la possibilità di realizzazione di strutture private cimiteriali ove custodire ceneri, la presente normativa si è appoggiata ad una sentenza europea la quale si è espressa positivamente in merito inoltre vorremmo sottolineare che vi sono già numerosi comuni italiani che attraverso affidamenti e project financing hanno delegato al settore privato la gestione in toto di strutture cimiteriali, riportando assetti economici da passivi cronici a strutture efficienti e sostenibili.

Analogo ragionamento è applicabile alle gestioni degli attuali crematori i quali sono già in prevalenza affidati al mercato privato. Ricondurli al di fuori degli ambiti cimiteriali e legarli a strutture quali Case funerarie, secondo noi non produrrebbe affatto un aumento incondizionato delle tariffe visto che le stesse vengono definite annualmente a livello ministeriale impostando un tetto massimo.

Non creerebbe turbative a livello concorrenziale, anzi, innescherebbe un virtuoso regime di libera concorrenzialità la quale, in qualsiasi altro ambito commerciale, si è dimostrata portatrice di un derivante contenimento dei costi il quale si è riversato positivamente nei confronti dell'utenza.

La diffusione delle strutture sarebbe comunque, come già contenuto nella presente norma, sotto la guida dei criteri di programmazione regionale.

TITOLO IV capo II (Disciplina della cremazione)

Il presente DdL definisce, con il rigore necessario le volontà del defunto riferite alle differenti casistiche della cremazione, conservazione domiciliare e dispersione ceneri.

Concordiamo su una loro sostanziale differenziazione ma sempre e comunque nella direzione della totale libertà di scelta.

Viene definitivamente sancita per i parenti la possibilità di riportare le disposizioni in vita del de cuius per la cremazione e per l'affido mentre per la volontà della dispersione, che riteniamo sia una scelta decisamente forte e non retroattiva, viene vincolata all'espressione declinata in vita dal defunto.

Il tutto sempre e comunque nella semplificazione delle procedure amministrative.

Concludendo, Federcofit accoglie favorevolmente la presente proposta di legge la quale armonizza e uniforma tutti gli aspetti che attualmente l'utenza richiede e necessita per poter degnamente celebrare un servizio funebre alla pari dei propri concittadini europei.

Tale norma porterà finalmente l'Italia allo stesso livello delle nazioni ad essa confinanti in un settore così "particolarmente sensibile" e trasversalmente comune a tutti come quello del lutto anche per i principali concetti inerenti allo sviluppo e alla professionalizzazione dell'impresa funebre italiana.

Siamo speranzosi che al quinto tentativo di introduzione di una normativa statale quadro di questo vituperato settore, si riesca ad ottenere l'agognato risultato e si possa finalmente concedere a tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalla regione di nascita o di morte l'accesso ai medesimi diritti e possibilità.

(AC 928)

In merito al DL AC 928 a firma dell'Onorevole Brambilla siamo lieti che sia stato accorpato al DdL 1143 visto che molte imprese di onoranze funebri un po' in tutta Italia hanno già cominciato a riservare attenzione e servizi anche al mondo degli animali domestici.

Per le argomentazioni di nostra competenza evidenziamo che:

- riserveremmo attenzione al passaggio previsto al comma 2 dove il comune cedrebbe a titolo gratuito terreni ad associazioni animaliste per realizzare cimiteri di animali di affezione. Se fossero associazioni neocostituite potrebbero nascere con uno scopo dedicato è farne un uso prettamente commerciale. Così facendo si andrebbe a snaturare la ratio di questa norma.
- Al comma 9 accogliamo positivamente l'idea della tumulazione delle ceneri in urna separata nell'ambito cimiteriale "umano" (come per altro ha recentemente definito Regione Lombardia) evidenziando le criticità che tali costi comporterebbero alle amministrazioni comunali. Quindi questi oneri dovrebbero essere innanzitutto predefiniti a livello comunale, imputati al proprietario e con durata di concessione che vada di pari passo con quella del proprietario.

Grazie per il tempo e l'attenzione dedicata e buon lavoro.

Riccardo Salvaggio
Segretario Nazionale Federcofit

